

Indennità una tantum di 200 euro prevista dal DL 50/2022 "Aiuti"

Roma, 27 giugno 2022

In data 24 giugno 2022 l'Inps ha emanato la sua <u>circolare numero 73</u> in merito alla indennità una tantum prevista dal DL Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022. La circolare fornisce una serie di delucidazioni su tempistiche e modalità di erogazione dei 200 euro. Va tuttavia tenuto presente che in fase di conversione in legge molto potrà essere modificato, ed anzi ci sono buone possibilità che la platea dei beneficiari sia ampliata anche grazie agli emendamenti presentati dalla CGIL, alcuni dei quali risultano essere tra i cosiddetti "segnalati", ovvero hanno superato un primo vaglio tra le forze di maggioranza e raccolto un parere positivo. In questa nota, quindi, oltre a fornire delucidazioni ed esporre le soluzioni che INPS prevede per le (eventuali) domande e in generale per l'erogazione dell'indennità, aggiorneremo anche in merito agli emendamenti CGIL che, allo stato attuale, risultano essere di probabile approvazione.

In premessa non possiamo che ribadire che l'indennità una tantum è una misura insufficiente nell'importo, caotica nella sua natura e soprattutto sconta il difetto di essere il sintomo della volontà di affrontare la crisi inflazionistica con misure non strutturali. Appare forte il timore, nell'Esecutivo, di una spirale inflazionistica per evitare la quale si omette scientemente di mettere in campo una politica per i redditi, specie più bassi. Nulla viene invece fatto per la razionalizzazione delle filiere, per evitare comportamenti speculativi, poco per la socializzazione degli enormi extra profitti che diverse imprese (non solo energetiche) stanno accumulando ed hanno accumulato in questi oltre due anni di crisi pandemica, internazionale ed energetica. Crediamo sia necessario aprire una grande stagione di rinnovi contrattuali affiancata ad una riforma delle entrate che sia progressiva, che chieda di più a chi più reddito produce e a chi ha più ricchezze improduttive. Che riduca la pressione fiscale sul lavoro e la sposti sulla rendita ed il patrimonio.

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti

La legge indica che l'indennità una tantum debba essere erogata "per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022". L'Inps interpreta la norma nel senso che essa deve essere inserita nella busta di competenza del mese di luglio 2022. A seconda della data di pagamento, quindi i 200 euro perverranno al lavoratore tra fine luglio ed agosto. Aggiunge l'Istituto che, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, nel caso in cui i lavoratori siano comunque titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio, l'indennità potrà essere erogata nello stesso mese se nel luglio 2022 saranno liquidate le competenze di giugno 2022. Questa specifica è molto importante e "salva" una serie di situazioni nelle quali la busta di luglio risulterebbe azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio part time ciclici, o la sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Per ricevere tale indennità sarà necessario che il lavoratore renda una dichiarazione nella quale comunichi al datore di lavoro "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18". Abbiamo inviato in data 10 giugno un modello di dichiarazione, in formato word, modificabile ed integrabile. Tale dichiarazione risulta ancora valida. Il volantino, presente nello stesso file, deve invece essere aggiornato alla luce delle indicazioni dell'INPS. Anche l'INPS ha pubblicato un suo fac simile, di autodichiarazione e diversi consulenti stanno inviando propri modelli ai datori di lavoro. Le informazioni da dichiarare restano comunque le stesse, ovvero di trovarsi nelle condizioni di percepire l'indennità.

Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico NoiPA, essi non sono tenuti a rendere la dichiarazione e gli enti datori di lavoro riconosceranno l'indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, se nel diritto a percepirla, senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione.

Per avere diritto all'indennità una tantum è necessario essere stati destinatari della decontribuzione dello 0,8% stabilita nella scorsa legge di bilancio n. 234/2021, la quale spetta - con verifica mensile - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, risulti inferiore a 2.692 euro. Il DL Aiuti ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero contributivo. L'INPS estende questo periodo e, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha deciso di estenderlo fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare, ovvero al 23 giugno 2022.

E' importante precisare che anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti dello spettacolo, laddove presentino un rapporto di lavoro attivo nel mese di luglio, riceveranno l'indennità direttamente al datore di lavoro, senza presentare domanda all'INPS (si veda di seguito ne testo), il quale sostiene esplicitamente nella circolare che "Il pagamento da parte di INPS, [..] sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante." La domanda all'INPS deve quindi essere inoltrata esclusivamente dai lavoratori per cui tale indennità è prevista in virtù di determinati requisiti posseduti nel 2021 che non siano nella condizione di richiederla al datore di lavoro per il mese di luglio. La circolare INPS tuttavia specifica che questa modalità è inibita agli operai agricoli a tempo determinato. Per questi, l'Istituto sembra aver previsto la modalità a domanda destinata a coloro che abbiano almeno 50 giornate nel 2021, o che siano stati beneficiari di DS agricola competenza 2021. Dal tenore letterale della circolare, se la interpretiamo in maniera restrittiva, sembrerebbero quindi esclusi dal beneficio quanti, pur rientrando nel diritto e con un rapporto di lavoro a tempo determinato in agricoltura in essere a luglio 2022, non siano in condizione di richiedere l'indennità attraverso altri canali (si veda di seguito). Rimane che non può essere l'Istituto a porre limitazioni ulteriori a quanto previsto dalla legge, ed eventuali casi che si presentassero dovranno comunque essere tutelati.

Sull'argomento sono stati depositati e segnalati dalle forze di maggioranza degli emendamenti che potrebbero risolvere alcune questioni. Un emendamento, di provenienza CGIL, se approvato, slegherà la effettiva percezione della decontribuzione dal diritto al bonus, permettendo a ogni lavoratore con retribuzione mensile lorda previdenziale inferiore a 2.692 euro di accedervi. In questo modo l'intervento potrà andare a beneficio anche dei lavoratori in aspettativa sindacale, permesso non retribuito, eccetera.

Un ulteriore emendamento segnalato cerca di risolvere per via legislativa il problema del personale docente (ed un secondo emendamento anche per il personale amministrativo. tecnico e ausiliario) della scuola il cui incarico termini il 30 giugno. Essi si trovano infatti nella condizione di non avere un datore di lavoro a luglio 2022 né aver percepito un ammortizzatore nel giugno 2022 (quindi teoricamente esclusi dal diritto, si veda di seguito). L'emendamento, se approvato, includerebbe anche questi lavoratori tra i soggetti beneficiari.

Vi è poi un emendamento, anch'esso segnalato, che richiede di includere anche dottorandi e assegnisti di ricerca tra i beneficiari dell'indennità.

Non è legato all'indennità in oggetto, ma è comunque un emendamento al DL Aiuti, quello che chiede la detassazione e la decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo per "garantire il reperimento della manodopera necessaria". Passasse questa norma, sarebbe assai grave che di fronte alla crisi salariale e alle frequenti offerte di salari non dignitosi nel settore, si voglia socializzare il costo di questa cattiva pratica.

Indennità una tantum per i pensionati

I titolari di pensioni con decorrenza entro il 30 giugno 2022 riceveranno <u>d'ufficio</u> il beneficio con l'accredito di luglio 2022 e non sarà quindi necessario presentare alcuna istanza.

Il bonus spetta sulle pensioni, sia dirette che ai superstiti, liquidate, anche in regime internazionale, da:

- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- Gestione separata;
- Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici;
- Altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Il bonus spetta, <u>d'ufficio</u>, anche ai titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione:

- APE sociale e volontario;
- indennizzo commercianti;
- assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
- prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'indennità mensile del contratto di espansione.

L'indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti la cui decorrenza sia entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

In merito ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità viene corrisposta <u>d'ufficio</u> a quanti, alla data del 1° luglio 2022 siano titolari di:

- pensione di inabilità (invalidità civile 100%);
- assegno mensile (invalidità civile dal 74% al 99%);
- pensione per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

Per ricevere l'indennità una tantum sul trattamento previdenziale, di accompagnamento alla pensione, o assistenziale, gli unici requisiti sono la residenza in Italia alla data del 1° luglio 2022 e un reddito inferiore ai 35.000 euro annui nel 2021. Per la valutazione del reddito, qui come negli altri casi in cui è inserito questo requisito, si escludono i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non è prevista alcuna clausola di salvaguardia per redditi superiori, e quindi in presenza di un reddito annuo, ad esempio, di 35.100 euro, non sarà erogata una quota di indennità fino a concorrenza.

Ove il soggetto riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni.

I lavoratori pensionandi che percepiranno il trattamento con decorrenza 1° luglio 2022 si trovano nella condizione per cui non hanno un rapporto di lavoro in essere nel luglio 2022 né una pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 come prescritto dall'articolo 32 del DL Aiuti. Non potranno quindi, ad oggi, percepire l'indennità.

Indennità una tantum per le altre categorie di beneficiari

Titolari di prestazioni a sostegno del reddito

L'indennità è riconosciuta anche a coloro i quali siano titolari di NASPI, DIS-COLL nel mese di giugno 2022. Non sarà necessario presentare alcuna domanda, e il bonus sarà erogato con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. L'unica condizione di accesso all'indennità una tantum è, appunto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione. Si precisa che l'indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASPI che hanno fruito della stessa in forma anticipata.

L'indennità una tantum pari a 200 euro spetta anche in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono o hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola - di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021. Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda e lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto. Non sono previsti limiti di reddito.

In merito ai 200 euro per i percettori di NASPI e DIS-COLL è stato depositato e segnalato dalle forze di maggioranza un emendamento, redatto dalla CGIL, che includerebbe nel diritto alla prestazione tutti coloro che abbiano percepito uno di questi ammortizzatori nel primo semestre del 2022 anziché nel solo giugno.

Beneficiari delle prestazioni Covid

È previsto anche il riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità Covid previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021. Ricordiamo che tali indennità potevano riconosciute ai lavoratori delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Anche per i lavoratori beneficiari delle indennità Covid non deve essere presentata alcuna domanda, e sarà attivato il pagamento <u>d'ufficio</u> con le medesime modalità di pagamento utilizzate per erogare le indennità COVID-19 già riconosciute. Non è previsto, in questi casi, un limite di reddito.

Collaboratori Coordinati e continuativi

Altra categoria destinataria del Bonus sono i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL Aiuti. È inoltre necessario che il lavoratore sia iscritto alla Gestione Separata INPS, non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, e non sia titolare, alla stessa data, di un trattamento pensionistico.

L'indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Lavoratori stagionali e dello spettacolo con almeno 50 giornate nel 2021

L'indennità una tantum dell'importo di 200 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo, da calcolare sommando le durate dei diversi rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Lo stesso trattamento è previsto in favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per questi lavoratori sarà necessario poter far valere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo nell'anno 2021 e, per il medesimo anno 2021, possedere un ammontare di reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. L'indennità una tantum è erogata <u>a domanda</u> dall'INPS.

Un emendamento depositato e segnalato, di provenienza CGIL, se approvato includerebbe nel diritto alla indennità tutti i precari, saltuari, tempi determinati e intermittenti, anche iscritti al fondo Spettacolo, in presenza non più di 50 ma anche solo di una sola giornata lavorata nel 2021.

Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA

I lavoratori autonomi che - nel periodo tra il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile avranno diritto all'indennità una tantum a condizione di poter vantare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile in Gestione Separata e l'iscrizione alla stessa alla data del 18 maggio 2022. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS. Non sono previsti limiti di reddito (comunque impliciti nello status di lavoratore autonomo occasionale non iscritto in Gestione Separata).

Anche per i lavoratori autonomi è presente un emendamento depositato e segnalato dalle forze di maggioranza, inviato dalla CGIL, che vuole cancellare l'obbligo di accredito di una mensilità in Gestione Separata, sostituendo questo requisito con la percezione di un reddito equivalente a quello necessario per l'accredito della mensilità stessa. Questo darebbe la possibilità di percepire l'indennità anche ai lavoratori autonomi occasionali non iscritti in Gestione Separata.

Incaricati vendite a domicilio

È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114. Possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata. L'indennità una tantum è erogata <u>a domanda</u> dall'INPS.

Lavoratori domestici

Il comma 8 dell'articolo 32 prevede l'erogazione del bonus nel mese di luglio 2022, <u>a domanda</u>, per i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari di rapporti di lavoro dipendente in altra Gestione, né di trattamenti pensionistici che possano autonomamente beneficiare dell'indennità. Nonostante la legge non lo preveda, l'INPS ha stabilito che anche per questi lavoratori sia necessario rispettare il limite di reddito di 35.000 euro nell'anno 2021.

Reddito di cittadinanza

Il comma 18 dell'articolo 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) è corrisposta nel mese di luglio 2022, <u>d'ufficio</u> e unitamente alla rata mensile di competenza, l'indennità una tantum di 200 euro. Caso unico, per i percettori di Rdc l'indennità non sarà corrisposta nei nuclei in cui sia presente un ulteriore beneficiario delle indennità. Appare quantomeno singolare, ed è sommamente ingiusto che, proprio nei nuclei più bisognosi, un intervento che ha lo scopo di fornire un sollievo al caro-vita venga limitato ad un solo beneficiario. L'indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

Presentazione dalla domanda e riepilogo del calendario dei pagamenti INPS

La domanda per l'accesso all'indennità una tantum (per le categorie che necessitano di tale passaggio) può essere presentata in via telematica dai lavoratori interessati attraverso i canali istituzionali, incluso quindi il Patronato INCA-CGIL, a partire dal 20 giugno 2022 e fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità una tantum per i lavoratori domestici, inspiegabilmente, è invece limitata dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

Le erogazioni INPS seguiranno questo calendario

- Per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; per i soggetti titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l'erogazione sarà disposta a cura dell'Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASPI e DIS-COLL, per la platea dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021 così come per i beneficiari di DS Agricola 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all'invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell'articolo 31 del decreto-legge in oggetto, prevista per il mese di settembre 2022;
- I lavoratori che accederanno all'indennità a seguito di domanda riceveranno tale indennità successivamente ai pagamenti precedenti, ed entro il mese di ottobre 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità attraverso gli altri canali per evitare sovrapposizioni nei nuclei familiari.

Natura fiscale delle indennità una tantum

In tutti i casi, l'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.